

I. Campo d'applicazione

- 1 Le nostre Condizioni generali di acquisto si applicano solo ad aziende, persone giuridiche di diritto pubblico ed enti di diritto pubblico a patrimonio separato.
- 2 Le nostre Condizioni di acquisto trovano esclusivamente applicazione in relazione a tutte quelle forniture e i servizi che il fornitore effettua nei confronti della Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Non verranno accettate condizioni del fornitore contrastanti o difformi rispetto alle nostre Condizioni di acquisto, salvo il caso in cui la loro applicabilità sia stata da noi espressamente accettata per iscritto o in forma testuale (ad es. tramite e-mail o fax). Le nostre Condizioni di acquisto si applicano anche qualora noi, pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore difformi, dovessimo accettare senza riserve la relativa fornitura, oppure qualora le condizioni difformi o integrative ci vengano trasmesse unitamente alla conferma d'ordine.
- 3 Le nostre Condizioni di acquisto si applicano inoltre a tutte le future transazioni con il fornitore, anche laddove tali Condizioni di acquisto non vengano nuovamente concordate in modo esplicito.
- 4 Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell'esecuzione del contratto devono essere registrati per iscritto o in forma testuale. Per essere validi, gli accordi verbali necessitano della nostra conferma in forma scritta o testuale.

II. Offerte, ordini, documentazione e riservatezza

- 1 Gli ordini d'acquisto, gli ordini di consegna, nonché le relative modifiche e integrazioni, necessitano della forma scritta o testuale.
- 2 Il fornitore è tenuto a confermare tempestivamente l'ordine d'acquisto. Qualora il fornitore non dovesse accettare il nostro ordine d'acquisto entro dieci giorni dal suo ricevimento, ci riserviamo il diritto di revocarlo, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- 3 Ci riserviamo i diritti di proprietà intellettuale e d'autore in relazione a immagini, disegni, calcoli e qualsiasi altra documentazione messa a disposizione. Tale documentazione, nonché tutte le informazioni fornite, devono essere trattate con la massima riservatezza e mantenute segrete nei confronti di terzi. Possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione del nostro ordine e, senza il nostro espresso consenso scritto, non possono essere rese accessibili a terzi né utilizzate a loro favore; una volta conclusa l'esecuzione dell'ordine, devono esserci restituite spontaneamente. Il presente obbligo di riservatezza permane anche dopo l'esecuzione del presente contratto. Esso cessa qualora e nella misura in cui il relativo know-how di produzione sia divenuto di dominio pubblico oppure qualora il fornitore dimostri di esserne già stato a conoscenza prima che gli fosse reso noto da parte nostra.

III. Prezzi e condizioni di pagamento

- 1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo quanto altrimenti concordato, il prezzo include la consegna "franco domicilio", comprese le spese di spedizione, l'imballaggio e lo sdoganamento.
- 2 Salvo diversa indicazione, l'imposta sul valore aggiunto prevista per legge è inclusa nel prezzo.
- 3 Possiamo elaborare le fatture solo se riportano il numero e la data dell'ordine come indicati nell'ordine stesso. Il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo obbligo, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.
- 4 Salvo quanto diversamente concordato, si applicano le seguenti condizioni di pagamento: a partire dalla ricezione della fattura, entro 14 giorni con uno sconto del 3%, entro 30 giorni al netto dell'importo. Ai fini della presente disposizione, il ricevimento della fattura è subordinato al corretto adempimento contrattuale da parte del fornitore presso il nostro indirizzo di consegna e al ricevimento della fattura presso la nostra sede centrale, con indicazione di data e numero d'ordine.
- 5 I diritti di compensazione e di ritenzione ci spettano nella misura prevista dalla legge.

IV. Termini di consegna e oggetto della fornitura

- 1 Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante; le date di consegna pattuite hanno carattere vincolante.
- 2 Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora si verificano o identifichi circostanze tali per cui il termine di consegna pattuito non potrà essere rispettato.

- 3 In caso di ritardo nella consegna, ci spettano senza limitazioni i diritti previsti dalla legge.
- 4 Qualora l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali risulti impossibile o notevolmente più difficile per via di cause di forza maggiore, scioperi, interruzioni dell'attività, provvedimenti delle autorità o altri eventi inevitabili, fatti salvi i nostri altri diritti possiamo recedere in tutto o in parte dal contratto o richiedere la consegna in un momento successivo, a condizione che tali eventi non abbiano una durata trascurabile e comportino una significativa riduzione del nostro fabbisogno.
- 5 L'oggetto della fornitura è definito nelle nostre specifiche e descrizioni delle prestazioni, inclusi i disegni dettagliati e complessivi, nonché nelle distinte pezzi e nei testi dell'ordine.
- 6 I nostri lotti di consegna sono vincolanti. Consegne in eccesso o in difetto sono consentite solo previa nostra espressa autorizzazione.

V. Controllo, imballaggio e spedizione

- 1 Qualora sia stata concordata la consegna di unità completamente montate, il fornitore è tenuto a effettuare, prima della spedizione, un controllo della completezza e del corretto fissaggio e montaggio, in conformità ai nostri disegni. Su nostra richiesta, il fornitore è tenuto a presentare i relativi piani di controllo.
- 2 Salvo quanto diversamente concordato, devono essere utilizzati esclusivamente imballaggi riutilizzabili. Presso il nostro ingresso merci ha luogo l'interscambio di box grigliati ed europallet con quelli del trasportatore che effettua la consegna, purché siano conformi alle direttive EPAL per i pallet interscambiabili. Il fornitore deve provvedere, a proprie spese e senza costi aggiuntivi per noi, al ritiro degli altri tipi di imballaggi riutilizzabili. Qualora il fornitore utilizzi, in violazione degli accordi, imballaggi a perdere, sarà tenuto a sostenere i relativi costi di smaltimento. Il fornitore è tenuto a rispettare le prescrizioni del trasportatore incaricato. Il fornitore dovrà rispondere dei danni derivanti da un imballaggio inadeguato, salvo sia in grado di dimostrare di non esserne responsabile.
- 3 Salvo diverso accordo, la consegna deve essere effettuata "franco domicilio". La bolla di consegna deve essere fissata in modo ben visibile all'esterno della spedizione. Le merci prive di bolla di consegna e lettera di vettura oppure senza l'indicazione del numero d'ordine, del codice identificativo o del numero di disegno, del luogo di deposito e del magazzino possono essere rifiutate. Qualora decidessimo comunque di accettare tali merci, ciò avverrà esclusivamente previo rimborso dei maggiori oneri amministrativi da noi sostenuti.
- 4 Qualora, in deroga ai presenti accordi, ci dovessimo impegnare in casi eccezionali a sostenere in tutto o in parte le spese di spedizione, il fornitore è tenuto a osservare che siamo clienti con divieto RVS-SVS, per cui non autorizziamo la stipula di assicurazioni RVS/SVS a nostro carico.

VI. Passaggio del rischio, controllo della merce e garanzia per vizi della cosa

- 1 Il passaggio del rischio avviene soltanto al momento della consegna della merce all'indirizzo di consegna concordato, anche nel caso in cui sia stata concordata la spedizione della merce tramite una ditta di trasporti.
- 2 Siamo tenuti a verificare la merce entro un termine ragionevole, per accertare eventuali difformità in termini di qualità e quantità, e a contestare le difformità riscontrate. La contestazione si considera in ogni caso tempestiva se perviene al fornitore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della merce oppure, in caso di vizi occulti, nel momento in cui vengono scoperti tali vizi occulti.
- 3 I diritti derivanti dai vizi della cosa ci spettano nella misura prevista dalla legge per un periodo di tre anni (termine di prescrizione) a decorrere dal passaggio del rischio.
- 4 Per il diritto al rimedio tramite adempimento successivo si applica il § 439 del Codice civile tedesco (BGB). Il rimedio verrà considerato non riuscito anche qualora il fornitore non adotti le misure necessarie entro tre giorni lavorativi dal nostro reclamo per vizi della cosa.
- 5 Resta espressamente salvo il diritto al risarcimento dei danni, in particolare il diritto al risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento della prestazione.

- 6 Fatta salva la garanzia per vizi della cosa, a spese del fornitore siamo autorizzati a eliminare direttamente il vizio, oppure a farlo eliminare da terzi, qualora il fornitore sia in ritardo nel porre rimedio tramite adempimento successivo oppure a fronte di un'urgenza (necessità di scongiurare pericoli gravi o di evitare danni significativamente maggiori).
- 7 A seguito della fornitura sostitutiva e dell'eliminazione del vizio, il termine di prescrizione per le parti sostituite o riparate viene rinnovato, salvo che, in base alla condotta del fornitore, dovessimo ritenere che questi non si considerasse obbligato a tale intervento e che abbia effettuato la fornitura sostitutiva o l'eliminazione del vizio esclusivamente come atto di buona volontà o per motivi analoghi.
- 8 Qualora i nostri clienti facciano valere pretese nei nostri confronti, il nostro diritto di rivalsa verso il fornitore è disciplinato, senza limitazioni, dalle disposizioni di legge in materia di rivalsa nei confronti del fornitore.
- 9 Qualora, a causa di una fornitura difettosa, dovessimo sostenere costi aggiuntivi, in particolare costi di trasporto (nazionali e internazionali), di trasferimento, di manodopera e di materiali oppure costi derivanti da un controllo all'ingresso merci eccedente la normale entità, tali costi saranno a carico del fornitore.
- 10 Il fornitore garantisce che:
- realizzerà i beni oggetto della fornitura in conformità ai nostri disegni,
 - eseguirà le prove e i controlli indicati nei disegni,
 - il materiale impiegato corrisponderà integralmente a quanto previsto nei nostri disegni,
 - qualsiasi modifica verrà apportata solo previo accordo con noi e previa nostra autorizzazione scritta,
 - i nostri requisiti qualitativi verranno soddisfatti sotto ogni aspetto,
 - le esecuzioni non violeranno le norme in materia di prevenzione antinfortunistica e che gli eventuali dispositivi di protezione necessari verranno forniti unitamente ai prodotti,
 - la merce fornita verrà prodotta senza l'impiego di acciaio russo, non dovrà provenire dalla Russia e non sarà stata esportata dalla Russia e che tutte le forniture saranno conformi alle disposizioni dell'art. 3g, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 833/2014, in base al quale, in particolare, non potranno essere forniti prodotti originari, direttamente o indirettamente, della Russia oppure lavorati mediante l'impiego di prodotti di origine russa;
 - tutte le forniture/le prestazioni saranno conformi allo stato più avanzato della tecnica, alle disposizioni giuridiche pertinenti a livello nazionale e internazionale nonché alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle autorità competenti, dalle associazioni di categoria e dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Qualora, in casi eccezionali, si renda necessaria una deroga a tali disposizioni, il fornitore dovrà ottenere il nostro consenso (in forma scritta o testuale). Tale consenso non limiterà la garanzia per vizi della cosa.

VII. Responsabilità del produttore per danni da prodotto, manleva, assicurazione di responsabilità civile

- 1 Qualora il fornitore sia responsabile di un danno causato dal prodotto, egli è tenuto a manlevarci, alla prima richiesta, da qualsiasi pretesa di risarcimento danni avanzata da terzi, se e nella misura in cui la causa del danno rientra nel suo ambito di controllo e di organizzazione e il fornitore sia direttamente responsabile nei confronti di terzi.
- 2 In questo quadro, il fornitore è altresì tenuto a rimborsarci le eventuali spese derivanti da o connesse all'azione di richiamo da noi effettuata. Per quanto possibile e ragionevolmente auspicabile, informeremo preventivamente il fornitore in merito al contenuto e all'entità delle misure di richiamo previste, dandogli la possibilità di esprimere il proprio parere. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti previsti dalla legge.
- 3 Il fornitore si impegna a mantenere, fino alla scadenza dei rispettivi termini di garanzia, un'assicurazione mondiale di responsabilità civile d'impresa e per danni da prodotto, con un importo minimo di copertura assicurativa pari a 10 milioni di euro per sinistro, in forma forfettaria, per danni a persone/cose. Su richiesta, il for-

nitore è tenuto a fornirne prova dell'esistenza di tale copertura mediante presentazione della relativa polizza assicurativa. Restano impregiudicati eventuali ulteriori diritti al risarcimento danno spettanti alla nostra società.

VIII. Diritti di proprietà

- 1 Il fornitore garantisce che la fornitura non viola diritti di terzi.
- 2 Qualora terzi avanzino nei nostri confronti pretese per violazione di diritti di proprietà in relazione alla fornitura, il fornitore è tenuto a manlevarci da tali pretese alla nostra prima richiesta scritta. Senza il consenso del fornitore, non siamo autorizzati a concludere con terzi alcun accordo, in particolare una transazione. Per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni, il fornitore si riserva il diritto di dimostrare di non essere responsabile della violazione dei diritti di terzi.
- 3 Tale obbligo di manleva comprende tutte le spese che dovessimo necessariamente sostenere a seguito o in relazione alle pretese avanzate da terzi, salvo che il fornitore dimostri di non essere responsabile della violazione di un obbligo rilevante.
- 4 Il termine di prescrizione per tali pretese è di tre anni a decorrere dal passaggio del rischio.

IX. Attrezzature, materiali forniti e disponibilità dei ricambi

- 1 Se dovessimo mettere a disposizione del fornitore delle attrezzature, queste rimangono di nostra proprietà. Il fornitore è tenuto a utilizzare le attrezzature di nostra proprietà esclusivamente per la produzione dei beni da noi ordinati e ad assicurarle, a proprie spese, al valore di rimpiazzo a nuovo contro i danni causati da incendio, acqua e furto. Il fornitore ci cede sin d'ora tutti i diritti all'indennizzo derivanti da tale assicurazione; con la presente accettiamo tale cessione. Il fornitore è tenuto a eseguire tempestivamente sulle nostre attrezzature, a proprie spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, ispezione, manutenzione straordinaria e riparazione necessari. Eventuali guasti o anomalie devono esserci comunicati immediatamente. In caso di inosservanza di tali obblighi, il fornitore è tenuto a risarcire i danni che ne derivano, salvo dimostrare di non essere imputabile della violazione degli obblighi stessi.
- 2 Le attrezzature diventano di nostra proprietà qualora il fornitore le realizzi o le faccia realizzare appositamente per l'esecuzione del nostro ordine e i costi di fabbricazione siano da noi sostenuti o ammortizzati mediante i prezzi da noi corrisposti.
- 3 Nel caso in cui dovessimo mettere a disposizione del fornitore beni o materiali, ci riserviamo il diritto di proprietà sugli stessi. La lavorazione e trasformazione da parte del fornitore dei beni o dei materiali da noi forniti vengono effettuate per nostro conto. Se il bene di nostra proprietà soggetto a riserva di proprietà viene trasformato insieme ad altri beni non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore dei nostri beni (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri beni trasformati al momento della trasformazione.
- 4 Dopo l'esecuzione dell'ordine, il fornitore è tenuto a restituire spontaneamente le nostre attrezzature e la relativa documentazione oppure, qualora la nostra documentazione sia stata archiviata elettronicamente, a cancellarla.
- 5 Per un periodo di 10 anni dalla consegna del rispettivo bene, il fornitore garantisce la disponibilità, in tempi brevi e a condizioni di mercato, dei pezzi di ricambio, nella misura in cui il fornitore possa ragionevolmente prevedere che tali pezzi siano necessari per noi o per i nostri clienti. Restano impregiudicati gli obblighi di garanzia del fornitore.

X. Luogo di adempimento, diritto applicabile, foro competente

- 1 Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi reciproci è D-78559 Gosheim, salvo diverso accordo tra le parti.
- 2 Tutti i rapporti giuridici tra noi e il fornitore sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, escluse le disposizioni in materia di rinvio del diritto internazionale privato tedesco.
- 3 Per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora il fornitore sia un commerciante oppure non abbia un foro generale competente in Germania, l'azione legale dovrà essere proposta dinanzi al tribunale competente per la nostra sede. Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare in giudizio il fornitore anche presso il tribunale competente per la sua sede o il luogo della sua filiale.

XI. Altro

- 1 Qualora i beni consegnati siano classificati come beni a duplice uso (dual-use), beni per uso militare o beni nucleari, il fornitore è tenuto a comunicarcelo nella conferma d'ordine e nella fattura, indicando il relativo numero di posizione dell'elenco delle esportazioni (AL) e/o il numero ECCN.
- 2 Il fornitore garantisce che tutti i prodotti forniti contenenti elementi digitali, nonché il relativo software, firmware e gli aggiornamenti, soddisfano i requisiti applicabili del Cyber Resilience Act (UE) 2024/2847 ("CRA"). Su richiesta, il fornitore ci metterà a disposizione idonee prove di conformità, la documentazione relativa alla sicurezza e le informazioni concernenti le vulnerabilità individuate e gli aggiornamenti di sicurezza forniti. Egli documenterà gli eventuali componenti open source utilizzati, comprese le rispettive versioni. Qualora venga a conoscenza di violazioni dei requisiti CRA, il fornitore è tenuto a informarci immediatamente e ad adottare, a proprie spese, tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità. Gli obblighi di cui sopra si applicano per l'intera durata d'uso ordinaria del rispettivo prodotto. Essi si applicano altresì in caso di future modifiche o integrazioni al CRA, nonché con riferimento ad atti delegati adottati ai sensi del CRA, nella misura in cui siano pertinenti per il prodotto.
- 3 Le nostre Condizioni di assicurazione qualità per i subfornitori, il Codice di condotta per i fornitori della Maschinenfabrik Berthold Hermle e la Dichiarazione di principio sul rispetto dei diritti umani e dei diritti ambientali della Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, nella versione vigente al momento dell'ordine, costituiscono parte integrante di tutti i nostri ordini. Il fornitore garantisce il rigoroso rispetto degli standard ivi definiti da parte propria e dell'eventuale personale ausiliario di cui si avvale per l'esecuzione del contratto. Nell'esecuzione del contratto il fornitore non incaricherà subfornitori dei quali sappia, o per negligenza non sappia, che violano tali standard.
- 4 Qualora una disposizione delle presenti condizioni o degli ulteriori accordi stipulati risultasse inefficace o dovesse diventare inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.